



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

## Deliberazione della Giunta

n. **1468** del **6 GIU. 2008**

OGGETTO: Definizione del calendario per l'esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2008/2009.  
Articolo 16 della L.R. n. 50/1993.

L'Assessore regionale alle Politiche faunistico-venatorie Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentite le Province e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS (*organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province*), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare:

- le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi del comma 1, art. 18 della legge n. 157/92;
- il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
- il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto ad invitare le Province ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario venatorio per la stagione 2008/2009 come dedotti dai commi 2 e 3 dell'art. 16 della L.R. n. 50/93.

La competente Struttura regionale ha di seguito provveduto a trasmettere all'INFS il progetto di calendario venatorio 2008/2009 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.

Con l'allegata nota di riscontro prot. n. 3284/T-A11 del 28.05.2008, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, l'INFS ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Tale parere è risultato favorevole, fatto salvo il suggerimento ad operare taluni approfondimenti su alcune tematiche, come di seguito riportato.

### 1) **ANTICIPAZIONE DEL PRELIEVO**

Per quanto concerne la possibilità in "pre-apertura" di effettuare prelievi di soggetti appartenenti alle specie tortora, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia e cornacchia nera, si dà atto che il progetto di calendario sottoposto all'INFS già recepisce le indicazioni relative all'esclusività della forma di prelievo (solo da appostamento) e al numero ridotto di giornate.

Per quanto riguarda invece la limitazione territoriale alla specie merlo si evidenzia che, in territorio veneto, la specie è ovunque presente, dalla zona montana alla zona lagunare e valliva; la specie risulta pertanto prelevabile in “pre-apertura” anche in pianura.

## 2) *PERIODI DI CACCIA*

Si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (*date separate da sole nove giornate*) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, significative differenze in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi). Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (*nel suddetto arco temporale*) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

## 3) *FORME DI CACCIA*

Per quanto riguarda l’osservazione relativa alla caccia vagante con l’ausilio del cane, che non dovrebbe protrarsi oltre la fine del mese di dicembre, si dà atto che il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano (*per il quale si rende necessario l’utilizzo del cane*) è consentito sino al 31 dicembre 2008 con deroga al 31 gennaio 2009 limitata alle Aziende-faunistico-venatorie e alle Aziende-agri-turistico-venatorie.

Per quanto concerne le altre specie cacciabili nel mese di gennaio, si evidenzia che il relativo prelievo viene realizzato prevalentemente da appostamento.

## 4) *SPECIE OGGETTO DI CACCIA*

Per quanto concerne la pernice rossa (*Alectoris rufa*) si ritiene che le riserve formulate da parte dell’INFS (*concernenti l’inquinamento genetico che potrebbe conseguire all’immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle aziende agri-turistico-venatorie, di un taxon non autoctono*) siano superabili alla luce dei riscontri tecnico-scientifici a suo tempo operati nel Veneto in occasione della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale 1996-2000.

Al riguardo si richiama quanto, nel merito, viene evidenziato dal compendio tecnico-scientifico che accompagnava detto Piano (pagina 67): “Attualmente viene reintrodotta in discreto numero quale oggetto di gare cinofile oppure in Aziende-agri-turistico-venatorie ed in Aziende faunistico-venatorie, dato che il suo allevamento in cattività non presenta difficoltà di rilievo. In poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé e non si conoscono episodi di nidificazione”.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

Per quanto riguarda la specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) si dà atto che la medesima è oggetto di prelievo:

- sulla base dei calendari venatori integrativi e dei piani di abbattimento approvati dalle Province per la Zona faunistica delle Alpi (*art. 16, comma 4 della L.R. 50/93*);
- sulla base di censimenti specifici volti a stabilire il numero di capi prelevabili localmente.

Per quanto concerne infine la specie starna (*Perdix perdix*), si dà atto che la competente Struttura regionale valuterà le eventuali richieste di limitazione o divieto dei relativi prelievi inoltrate dalle Amministrazioni provinciali e dagli ATC interessati, accompagnate da dettagliate proposte su base progettuale che evidenzino lo status locale delle popolazioni, il trend evolutivo e gli obiettivi gestionali perseguiti, il tutto a supporto di un eventuale provvedimento integrativo al calendario venatorio oggetto del presente provvedimento.

## 5) *GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE IN OTTOBRE E NOVEMBRE*

Si prende atto innanzitutto che non risultano sussistenti riscontri tecnico-scientifici che attestino effetti negativi causati dalle giornate integrative alla migratoria (*mesi di ottobre e novembre*).

Si dà atto che le giornate integrative non sono previste all’interno delle Aziende faunistico-venatorie, e cioè nel territorio regionale dove vengono realizzati la quasi totalità dei prelievi di soggetti appartenenti alle specie migratrici acquatiche, specie segnalate dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica quali meritevoli di particolare attenzione in termini di quantificazione dei carnieri.

Si dà comunque atto, stante l’assenza presso l’INFS di dati specifici concernenti valutazioni oggettive sugli effetti delle giornate aggiuntive, che all’istituendo Istituto Veneto per la Fauna Selvatica

verranno impartite direttive in ordine all'effettuazione di indagini ed approfondimenti in collaborazione con il medesimo Istituto Nazionale.

6) **CARNIERI**

Si prende atto delle osservazioni formulate dall'INFS. A fini di recepimento:

- a) si dispone un'ulteriore diminuzione del carniere massimo stagionale riferito alla selvaggina migratoria (425 capi);
- b) si dispone il ripristino dei carnieri relativi alla lepre (1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali);
- c) si dà atto che la competente Struttura regionale valuterà le eventuali richieste di ulteriore limitazione dei prelievi dei soggetti appartenenti alla specie starna (*Perdix perdix*) e lepre europea (*Lepus europaeus*) prodotte dalle Amministrazioni provinciali e dagli ATC interessati, accompagnate da dettagliate proposte su base progettuale che evidenzino lo status locale delle popolazioni, il trend evolutivo e gli obiettivi gestionali perseguiti, il tutto a supporto di un eventuale provvedimento che integri il calendario venatorio oggetto del presente provvedimento.

7) **RILASCIO DI QUAGLIE D'ALLEVAMENTO**

Si ritiene che l'introduzione del vincolo suggerito (*divieto di rilascio di quaglie d'allevamento all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e nei campi di addestramento cani*) debba essere disposta sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche responsabili, rapportate alle realtà ambientali, faunistiche e gestionali in cui vanno ad incidere.

Si ritiene quindi che debbano essere valutate insufficienti le generiche ipotesi di inquinamento genetico tra *Coturnix coturnix* e *Coturnix japonica* formulate dall'INFS sulla base di un documento che sarebbe stato rintracciato sul volume ventesimo della rivista "Game and Wildlife Science".

Si dà comunque atto che all'istituendo Istituto Veneto per la Fauna Selvatica verranno impartite direttive in ordine all'effettuazione, nel merito della questione, di specifiche indagini ed approfondimenti in collaborazione con il medesimo Istituto Nazionale.

8) **CACCIA DA APPOSTAMENTO**

Si prende atto delle indicazioni formalizzate dall'Istituto. Si dà atto, peraltro, che è utilizzabile quale richiamo vivo anche il Piccione domestico (*Columba livia*) nelle forme di caccia consentite dalla legge. Vedasi, al riguardo, la nota dell'INFS prot. n. 3837/ T-A62 del 9 luglio 1994 facente parte del presente provvedimento quale **Allegato B**.

9) **ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE**

Da ultimo, per quanto concerne le ultime osservazioni prodotte dall'INFS attinenti ad aspetti non destinati ad avere effetti immediati sulla regolamentazione della caccia attraverso lo strumento del calendario venatorio, si rappresenta quanto segue:

- **Influenza aviaria** Si dà atto che il calendario venatorio sottoposto alla valutazione dell'INFS non prevede l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici. Per quanto concerne la sicurezza del cacciatore e l'opportunità di evitare allarmismi non motivati, si evidenzia che la Regione Veneto non si è limitata alla presa d'atto delle pertinenti disposizioni emanate dalle autorità sanitarie ma ha addirittura promosso a partire dall'anno 2005 uno specifico progetto di monitoraggio, finanziato con le risorse regionali facenti capo al Settore faunistico-venatorio, volto proprio all'individuazione tempestiva delle emergenze sanitarie riscontrabili nelle popolazioni di uccelli acquatici, a tal fine conseguendo il diretto coinvolgimento del prestigioso Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, centro di riferimento nazionale, FAO e OMS per l'influenza aviaria, al quale l'INFS medesimo potrà eventualmente fare riferimento per l'acquisizione di elementi conoscitivi tecnico-scientifici a supporto della propria attività di indirizzo e di consulenza nei confronti delle Regioni. Disposizioni integrative verranno approvate a seguito di nuove disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie (applicazione delle deroghe previste a livello comunitario).
- **Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** Si evidenzia che nelle misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con la L.R. n. 1 del 5

gennaio 2007 (caccia nelle zone umide che ricadono nei siti di Rete Natura 2000 del Veneto) è già previsto l'utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide.

- Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000 Si da atto che la Regione Veneto ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio veneto si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dal richiamato Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 nonché alle prescrizioni che potranno essere emanate in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l'approvazione del seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni provinciali e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, così come richiamate in premessa;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTO l'articolo 16 della L.R. 50/93;

VISTO l'Allegato D della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012",

## DELIBERA

- A) di approvare ed emanare il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2008/2009 così come riportato **nell'Allegato C** facente parte integrante del presente provvedimento;
- B) di dare atto che la competente Struttura regionale valuterà le eventuali richieste di ulteriore limitazione dei prelievi dei soggetti appartenenti alla specie starna (*Perdix perdix*) e lepre europea (*Lepus europaeus*) prodotte dalle Amministrazioni provinciali e dagli ATC interessati, accompagnate da dettagliate proposte su base progettuale che evidenzino lo status locale delle popolazioni, il trend evolutivo e gli obiettivi gestionali perseguiti, il tutto a supporto di un eventuale provvedimento che integri il calendario venatorio oggetto del presente provvedimento;
- C) di dare atto che all'istituendo Istituto Veneto per la Fauna Selvatica verranno impartite direttive in ordine all'effettuazione, in collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, di specifiche indagini ed approfondimenti concernenti le giornate integrative alla migratoria (*mesi di ottobre e novembre*) e l'ibridazione tra *Coturnix coturnix* e *Coturnix japonica*;

D) di provvedere alla pubblicazione del calendario venatorio 2008-2009 di cui al presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. dott. Giancarlo Galan



**REGIONE DEL VENETO**

**CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2008-2009**

**1. Preapertura.**

Nelle giornate 1, 3 e 4 settembre 2008 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Tortora (*Streptopelia turtur*).

Nelle giornate 6, 7, 13, 14 e 20 settembre 2008 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- 1) Merlo (*Turdus merula*)
- 2) Tortora (*Streptopelia turtur*)
- 3) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- 4) Gazza (*Pica pica*)
- 5) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
- 6) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

**2. Apertura generale.**

Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 8 e 9, nell'arco temporale che va dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 31 dicembre 2008:
  - 1) Starna (*Perdix perdix*)
  - 2) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
  - 3) Quaglia (*Coturnix coturnix*)
  - 4) Allodola (*Alauda arvensis*)
  - 5) Beccaccia (*Scolopax rusticula*)
- b) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 20 dicembre 2008:
  - 1) Tortora (*Streptopelia turtur*)
- c) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 24 dicembre 2008:
  - 1) Merlo (*Turdus merula*);
- d) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 24 gennaio 2009:
  - 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
  - 2) Gazza (*Pica pica*)
  - 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
  - 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- e) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009:
  - 1) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
  - 2) Folaga (*Fulica atra*)
  - 3) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
  - 4) Alzavola (*Anas crecca*)

- 5) Mestolone (*Anas clypeata*)
  - 6) Moriglione (*Aythya ferina*)
  - 7) Cesena (*Turdus pilaris*)
  - 8) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
  - 9) Tordo sassello (*Turdus iliacus*)
  - 10) Canapiglia (*Anas strepera*)
  - 11) Porciglione (*Rallus aquaticus*)
  - 12) Fischione (*Anas penelope*)
  - 13) Codone (*Anas acuta*)
  - 14) Marzaiola (*Anas querquedula*)
  - 15) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
  - 16) Colombaccio (*Columba palumbus*)
  - 17) Frullino (*Lymnocyptes minimus*)
  - 18) Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
  - 19) Volpe (*Vulpes vulpes*)
- f) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 30 novembre 2008:
- 1) Lepre comune (*Lepus europaeus*)
  - 2) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- g) Specie cacciabile dal 21 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 esclusivamente nelle Aziende agri-turistico-venatorie:
- 1) Pernice rossa (*Alectoris rufa*)
- h) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2008 al 30 novembre 2008:
- 1) Daino (*Dama Dama*)
  - 2) Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*)
  - 3) Capriolo (*Capreolus capreolus*)
  - 4) Cervo (*Cervus elaphus*)
  - 5) Muflone (*Ovis musimon*)
  - 6) Lepre bianca (*Lepus timidus*)
  - 7) Pernice bianca (*Lagopus mutus*)
  - 8) Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)
  - 9) Coturnice (*Alectoris graeca*)

### 3. Caccia di selezione agli ungulati

La caccia di selezione agli ungulati viene regolamentata dalle Province ai sensi della DGR n. 1004 del 6 maggio 2008.

### 4. Giornate di caccia.

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

## 5. Orario della giornata venatoria

L'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio	Termine	
Agosto	2008	dal 2 al 17	5.15 ora legale	21.30
		dal 18 al 31	5.30 ora legale	21.00
Settembre	2008	dal 1 al 15	5.45 ora legale	19.30
		dal 17 al 29	6.00 ora legale	19.15
Ottobre	2008	dal 1 al 15	6.15 ora legale	18.45
		dal 16 al 25	6.30 ora legale	18.15
		dal 26 al 30	5.45 ora solare	17.00
Novembre	2008	dal 1 al 15	6.00 ora solare	16.45
		dal 16 al 30	6.15 ora solare	16.30
Dicembre	2008	dal 1 al 15	6.30 ora solare	16.30
		dal 17 al 31	6.45 ora solare	16.30
Gennaio	2009	dal 1 al 15	6.45 ora solare	16.45
		dal 17 al 31	6.45 ora solare	17.00

## 6. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 7, 8 e 9 nonché avuto riguardo alle specie elencate nel presente calendario, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

- selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali; per la lepre, 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;
- selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 5 codoni e 5 canapiglie) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 codoni e 50 canapiglie); per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

## 7. Carniere in pre-apertura per le specie merlo e tortora

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in pre-apertura (giornate 1, 3, 4, 6, 7, 13, 14 e 20 settembre 2008) per la specie tortora è pari a 10 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in pre-apertura (giornate 6, 7, 13, 14 e 20 settembre 2008) per la specie merlo è pari a 5 capi.

## 8. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 6 lett. b), per la selvaggina stanziale costituita da fagiani il carniere giornaliero è stabilito in 10 capi, con un massimo stagionale di 100 capi.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 6 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2009.

## 9. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina migratoria. Il prelievo è consentito



dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carriera.

#### **10. Addestramento e allenamento dei cani da caccia**

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

#### **11. Altre disposizioni**

L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. 50/93. Il piccione domestico é utilizzabile quale richiamo vivo nelle forme di caccia consentite dalla legge. I titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati.

Lo svolgimento dell'attività venatoria e dell'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei siti di Rete Natura 2000 del Veneto dovrà attenersi alle misure di attenuazione stabilite all'Allegato D del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 nonché alle prescrizioni che potranno essere emanate in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007.

Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario, si fa rinvio alle vigenti norme in materia.